

(N. 1441-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CERULLI IRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1956

Comunicata alla Presidenza il 26 giugno 1956

Accettazione da parte dell'Italia dello Statuto della Conferenza dell'Aja
di Diritto internazionale privato.

ONOREVOLI SENATORI. — Con lo « Statuto » sottoposto al vostro esame ed alla vostra accettazione si mira a conferire uno speciale carattere di permanenza e di continuità alle Conferenze dell'Aja di Diritto internazionale privato.

Come è noto tra il 1893 ed il 1951, per iniziativa e merito del Governo olandese e con il concorso di numerosi Stati europei ed extra-europei, sono state tenute all'Aja sette conferenze con lo scopo di stabilire norme uniformi di Diritto internazionale privato. Grazie a queste conferenze gli Stati partecipanti riuscirono a raggiungere accordi su varie materie giuridiche, adottando in proposito alcune convenzioni risultate della massima utilità per il regolamento dei conflitti di leggi e per la disciplina comune di istituti differentemente e spesso anzi contrariamente trattati dalle singole legislazioni nazionali.

Poichè la nota ministeriale premessa al disegno di legge che ci occupa accenna già con un certo dettaglio alle principali convenzioni adottate nelle conferenze di cui sopra, riteniamo superfluo ripeterne l'elenco.

Lo « Statuto » — del quale, onorevoli senatori, vi si chiede oggi l'approvazione — elaborato dalla Conferenza del 1951, prevede che in linea di massima le sessioni della Conferenza dell'Aja avranno luogo ogni quattro anni. Negli intervalli delle sessioni di cui trattasi il funzionamento della Conferenza è assicurato dalla Commissione di Stato olandese (Commissione istituita nel 1897 con lo scopo

di promuovere una codificazione del diritto internazionale privato) che all'uopo si servirà di uno speciale « Bureau permanent », la cui composizione ed il cui funzionamento sono regolati dalle norme contenute negli articoli 4 e 5 dello Statuto.

Gli Stati membri della Conferenza (che sono quelli che avranno ratificato lo Statuto il cui esame ci sta occupando, nonchè quelli successivamente ammessi come tali secondo il disposto dell'articolo 2) designeranno un loro organo nazionale per tenere i contatti con il « Bureau permanent ».

Gli articoli 14 e 15 contemplano le consuete clausole cosiddette di « stile » sulle quali nulla è da osservare da parte nostra.

Da quanto sopra accennato non può non rilevarsi la grande utilità del conferimento del carattere di permanenza alla Conferenza dell'Aja di Diritto internazionale privato, che attraverso la prestabilita periodicità delle sue sessioni e grazie alla continuità assicurata dal « Bureau permanent » più facilmente potrà raggiungere il prefisso obiettivo: quello dell'adozione di principi e norme comuni in materia di conflitti di leggi.

Per questo, onorevoli senatori, non esitiamo ad esortarvi ad autorizzare il Presidente della Repubblica ad accettare lo « Statuto della Conferenza dell'Aja di Diritto internazionale privato ».

CERULLI IRELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare lo Statuto della Conferenza dell'Aja di Diritto internazionale privato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente all'articolo 14 dello Statuto stesso.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'accettazione dello Statuto di cui all'articolo 1, nella somma di lire 2.500.000 annue, si provvederà per l'esercizio finanziario 1955-56 a carico della dotazione del capitolo n. 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo e per l'esercizio finanziario 1956-57 a carico dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente il fondo destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.